COMUNE DI COGOLETO

Provincia di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° **102** del **01-08-2014**

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DALL'ART. 8 - COMMA - L.R. N. 16/2008 E S.M.I. E ART. 12 - COMMA 2 - L.R. N. 10/2012 E S.M.I. E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE

C O P I A Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemilaquattordici ----------
Addì --------- uno-----del mese di ---agosto---
alle ore ----- 11:30 ------ nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, con inviti diramati in data 01-08-2014 si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

VENTURI ANITA	Sindaco	P
COSTA MARINA	Vice Sindaco	P
SCARRONE MICHELE	Assessore	P
BISIO GIORGIO	Assessore	P
BIANCHI MASSIMO	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
FEDELI STEFANO.
Il Sindaco VENTURI ANITA assume
la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI COGOLETO

Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 01-08-2014

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DALL'ART. 8 - COMMA - L.R. N. 16/2008 E S.M.I. E ART. 12 - COMMA 2 - L.R. N. 10/2012 E S.M.I. E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE

PREMESSO CHE:

-La Regione Liguria, in data 3 novembre 2009, ha approvato la Legge Regionale n° 49, avente carattere straordinario in quanto operante ad oggi sino al 30.06.2015, recante "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio".

-la L.R. 49/2009 e s.m.i. disciplina, tra l'altro gli interventi di riqualificazione urbanistica architettonica, ambientale e statica degli edifici riconosciuti incongrui, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, consentendo l'ampliamento sino ad un max del 35% del volume fuori terra;

-in particolare gli articoli 6 e7 della citata legge, consentono, in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, la demolizione e la ricostruzione con incremento volumetrico degli edifici suscettibili, ai sensi dell'art. 2 – comma 1 – lettera c) di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, come altresì l'art. 4, comma 1 – lett. b) consente viceversa l'ampliamento degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti;

-la realizzazione delle opere di cui sopra è soggetta all'obbligo di adempiere alla pattuizione prevista dall'art. 8 – co. 2 – della citata Legge Regionale n° 49/09 e s.m.i., che prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968, le cui modalità, tempi e garanzie di loro attuazione sono da regolarsi mediante convenzione edilizia;

-in data 5 aprile 2012, la Regione Liguria ha approvato la Legge Regionale n. 10, recante norme sulla: "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e di riordino dello Sportello Unico";

-la L.R. 10/2012 opera un'integrale revisione della disciplina dello Sportello Unico attività produttive (SUAP) in attuazione della normativa statale in materia (D.P.R. n. 160 del 07.09.2010), razionalizza le procedure per l'avvio delle attività produttive e per la realizzazione sotto il profilo urbanistico-edilizio dei relativi impianti;

-in particolare l'art. 12 della citata legge ammette, in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e adottati, l'ampliamento e lo sviluppo delle attività produttive esistenti, la cui realizzazione è consentita mediante presentazione di D.I.A. obbligatoria;

-nel medesimo articolo è stabilito che il beneficio è concesso alla condizione che il titolare provveda alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari da regolare in apposito atto convenzionale;

EVIDENZIATO PERTANTO CHE:

--gli interventi sopra indicati da eseguirsi ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 della L.R. 49/2009 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. 10/2012 e s.m.i., comportano un aumento del carico urbanistico non previsto da vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 387 del 11.12.1998 a tutt'oggi urgente;

CONSIDERATO CHE:

-la Legge Regione Liguria n. 25 del 07.04.1995 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), all'art. 11, prevede testualmente all'art. 4: *"Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione della struttura urbanistica preesistente, sia soggetto a strumento urbanistico attuativo od a concessione edilizia convenzionata, è facoltà del Comune di richiedere la monetizzazione rinunciando in tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B"*;

-la circolare della Regione Liguria n.59132/1047 del 17.05.1995 (Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 25/95 – punto 8), nell'analizzare i rapporti fra contributo di concessione edilizia da permesso di costruire e prestazioni di urbanizzazione imposte a livello di strumentazione urbanistica attuativa, evidenzia che l'art. 11, comma 4, della legge n. 25/95, sancisce legislativamente il principio secondo il quale, è ammissibile la monetizzazione dell'obbligo di realizzazione degli standard. Tale obbligo è assolvibile con:

a) il pagamento del solo contributo di costruzione (monetizzazione sostitutiva) nei casi in cui l'intervento non comporti un'alterazione della struttura urbanistica dell'ambito;

b) la determinazione di un onere finanziario equivalente alle prestazioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escluso quelle di urbanizzazione primaria di interesse esclusivo dovute, nei casi in cui l'intervento determini uno squilibrio, nei termini sopra precisati, del rapporto abitanti/servizi, ma interessi un ambito caratterizzato da una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni del contesto territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il superamento di detto squilibrio con la previsione di aree destinate a standard.

In tale ultimo caso, a condizione che:

a) Questa "monetizzazione" risulti, in primo luogo, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al contributo concessorio, da versarsi integralmente a norma di legge all'atto del rilascio della o delle pertinenti concessioni edilizie ora permessi di costruire.

b) Sia, in secondo luogo, chiaramente specificata da parte dell'Amministrazione Comunale la destinazione d'impiego della somma così ottenuta a fini di realizzazione di pubblici servizi concretamente e specificatamente individuati e localizzati.

DATO ATTO CHE:

-questo Comune non aveva ancora determinato i valori unitari convenzionali riferiti alle sistemazioni a verde e a parcheggio per i casi di monetizzazione previsti dalla vigente normativa, in particolare dalla L.R. 25/95, in quanto tale casistica (monetizzazione in luogo della esecuzione delle urbanizzazioni), non si è mai verificata, antecedentemente all'entrata in vigore delle leggi regionali n° 49/09 e s.m.i. e L.R. 10/12 e s.m.i.

ATTESO CHE:

-gli interventi edilizi che comportano aumento del peso insediativo presuppongono un nuovo sistema infrastrutturale ed urbanizzativo e la loro partecipazione all'attuazione delle

urbanizzazioni primarie e secondarie secondo la quantificazione individuata all'art. 3 del D.M. 1444/1968 per gli insediamenti residenziali (18 mq per ogni nuovo abitante insediato) ed all'art. 5 del D.M. 1444/1968 per le attività produttive (10% della nuova superficie per attività industriali ed artigianali ed il 80% della nuova superficie per attività commerciali e direzionali);
-la monetizzazione delle urbanizzazioni sopra indicate si rende opportuna qualora l'acquisizione delle aree non risulti oggettivamente possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro limitata estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali (accessibilità esclusivamente privata, intervento in posizione marginale, dotazioni a standard da corrispondere di dimensioni troppo esigue o poco significative, dotazioni proposte di uso prevalentemente funzionale all'intervento privato da realizzarsi e quindi di scarsa utilità collettiva, dotazioni previste aventi caratteristiche tali da generare futuri problemi di gestione per la C.A. causa servitù, vincoli o commissione con altre proprietà private);
- la Convenzione prevista dall'art. 8 co. 2 della L.R. 49/09 e dall'art. 12, co. 2 della L.R. 10/12, può conseguentemente a quanto sopra espresso prevedere, in alternativa totale o parziale delle cessioni, che i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguente per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione delle aree;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 01/08/2013, N. 2056, secondo cui "Il potere del Comune di imporre la cessione di aree a standard o la monetizzazione sostitutiva di tale obbligo trovano fondamento, oggi, nel D.P.R. n. 380 del 2001 (in particolare nell'art. 12) e, prima, nella legge urbanistica n. 1150 del 1942 (artt. 28 e 31);

RITENUTO CHE:
-per interventi riconducibili agli artt. 6 e 7 L.R. 49/09 O ART. 12 L.R. 10/2012 la monetizzazione sia possibile, anche esaminati i pareri rilasciati da Regione Liguria, in merito alla problematica, alle seguenti condizioni:
-il ricorso alla monetizzazione costituisce fattispecie eccezionale,
-gli standard vanno reperiti nell'area di intervento
-la monetizzazione è consentita a condizione che l'ambito sia già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste dallo strumento urbanistico vigente.
-la monetizzazione non può dipendere dalla mancata disponibilità di aree del proponente da cedersi, ma da una effettiva situazione di soddisfacimento degli standard;
-gli interventi derivanti da tali interventi dovranno essere utilizzati per realizzare aree a standard;
-la quantificazione degli standard per interventi riconducibili all'art. 6, è da commisurare alla sola quota di incremento alla volumetria originaria; soltanto qualora il nuovo edificio sia da realizzare in una zona urbanistica in cui non sono oggettivamente già presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie previste dal vigente strumento urbanistico negli atti, così gli standard devono essere commisurati alla volumetria complessiva del manufatto.

RITENUTO PERTANTO CHE:

- per i soli interventi da realizzarsi ai sensi delle L.R. 49/09 e s.m.i. e 10/12 e s.m.i., la monetizzazione, come disciplinata dalla normativa richiamata, debba ritenersi applicabile in tutte le zone di P.R.G., come alternativa alla individuazione e realizzazione di spazi pubblici, sia per i casi di mancato aggravio del carico insediativo, se e in quanto l'intervento sia soggetto a contributo di costruzione, sia per i casi in cui l'intervento determini uno squilibrio nel rapporto abitanti/servizi (in quest'ultima ipotesi come monetizzazione aggiuntiva);

POSTO CHE:

-gli interventi realizzati in base alle Leggi Regionali n° 49/09 e s.m.i. e 10/12 e s.m.i. richiedono una particolare attenzione al tema del reperimento degli standard urbanistici, sia per il loro carattere episodico e svincolato dalla pianificazione generale urbanistica, sia per l'aumento di volumetria ammesso con la finalità di promuovere la riqualificazione del tessuto edificato e l'ampliamento delle attività produttive, concretizzanti per converso un aumento del carico insediativo previamente non oggetto di una puntuale programmazione al f ine del suo bilanciamento con i servizi collettivi;

-si ravvisa opportuno e necessario determinare il prezzo al mq. per la monetizzazione delle aree da corrispondere al Comune destinate al soddisfacimento degli standard;

-dato atto che nella determinazione del valore da attribuire alle aree è opportuno tenere conto della spesa per gli interventi di sistemazione, per cui il valore è determinato dal costo di acquisto più il costo delle opere;

-considerato che in dottrina la monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle stesse aree ogni volta che la cessione non sia possibile;

-considerato che il valore della monetizzazione deve risultare da una valutazione discrezionale, per cui lo stesso deve essere commisurato al prezzo delle aree equivalenti e relative spese di sistemazione, per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione;

-atteso che gli interventi previsti dalle LL.RR. 49/09 e s.m.i. e 10/12 e s.m.i. hanno un carattere episodico, si ritiene opportuno in questa sede non contemplare nella stima del valore di monetizzazione quelle dotazioni a standard urbanistico contemplate dal D.M. 1444/68, da destinarsi ad istruzione ed interesse comune, le quali viceversa dovranno essere oggetto di effettiva realizzazione e di cessione alla collettività, nell'ambito di progetti complessi e di più ampia rilevanza quali sono gli strumenti urbanistici attuativi, preisti dal vigente P.R.G. in diverse aree del territorio comunale;

-si ritiene pertanto di stimare preferibilmente, in base alle prioritarie necessità del territorio, quale criterio generale per la monetizzazione degli standard, il valore medio di realizzazione delle aree a verde e di quelle a parcheggio pubblico;

-il Comune di Genova con D.D. n. 2011-245.0.0.-13 ha aggiornato i valori di riferimento delle quote di monetizzazione per le aree non cedute alla C.A. quali spazi da destinare a standard urbanistici; nella medesima ha deliberato per ciascuna circoscrizione del proprio

territorio la più adeguata quota di monetizzazione con valori unitari variabili €./mq 147 o da €./mq 324;
-numerosi comuni della Liguria hanno deliberato recentemente valori unitari a metro quadrato di quota per la monetizzazione alternativa alla cessione degli standard urbanistici ravvisando importi variabili da 200 €/mq a 300 €./mq (Ventimiglia con DCC 69/2011, Garlenda DGC 59/2011, Laigueglia con DGC 35/2013, Leivi con DCC 03/2012, etc. – Recco con DGC n° 52/2014);
-la Regione Liguria con DLL 199/2011 ha stimato in 300 €./mq il costo medio delle opere di urbanizzazione da destinarsi a verde attrezzato ed in €./mq 200 quello per parcheggio pubblico;

VISTO quanto determinato dalle altre Amministrazioni;

ATTESO CHE
per le aree tipologicamente più affini, i valori di monetizzazione si attestano intorno a 270 Euro;

ATTESO CHE
tale valore è coerente con il valore tabellare della diretta realizzazione sommato al valore dell'area che con la mancata realizzazione diretta delle opere non viene ceduto al Comune;

RITENUTO PERTANTO opportuno adottare un valore di quota di monetizzazione pari a: **270 €/mq.**, in linea con i valori sopra individuali; tale valore sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n° 25/95, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

CONSIDERATO CHE
Nel caso in cui venga assentita la monetizzazione degli standard, il privato non deve realizzare alcuna opera di urbanizzazione, ma viene stabilita una prestazione monetaria sostitutiva delle opere di urbanizzazione costituenti standard e che gli impegni formali costituiti dalla stipula di una convenzione per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, finiscono per costituire un inutile aggravamento procedurale in contrasto con i principi di cui all'articolo 2 della legge n. 241/1990, oltre a costituire un onere economico per il richiedente, contrario ai recenti principi in materia di attività amministrativa ed alle necessità di snellimento burocratico, più volte evidenziate dal legislatore nazionale;

RICHIAMATE in proposito le recenti norme statali in materia di snellimento del procedimento amministrativo, di incentivazione alla creazione degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive;

RILEVATO altresì che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto la materia del procedimento amministrativo di competenza statale e ha indicato gli spazi di legislazione regionale nell'ampliare le garanzie del cittadino e non nel restringerle.

RITENUTO CHE
Alla luce di quanto sopra nel caso in cui venga assentita, in via eccezionale, la monetizzazione quale prestazione sostitutiva della realizzazione di opere di urbanizzazione, appare eccessivo aggravare il procedimento amministrativo con una convenzione e un preliminare atto unilaterale d'obbligo, anche tenuto conto del fatto che i contenuti del suddetto preliminare e della convenzione non potrebbero essere che quelli riferiti alla tempistica di versamento delle somme e le relative garanzie.

RITENUTO CHE
L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione con conseguente cessione delle aree al fine del soddisfacimento degli standard dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 163/2006;

VISTI E RICHIAMATI:
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il D.M. 02 aprile 1968 n. 1444;
- Il T.U. in materia di edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 e n. 380 e s.m.i.
- La Legge Regionale 16/2008 e s.m.i.;
- La Legge Regionale 49/2009 e s.m.i.;
- La Legge Regionale 10/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Ambiente ed il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso rispettivamente il parere tecnico ed il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come risulta dall'allegato "A" inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 48 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi

PROPONE

Per le motivazioni specificate in narrativa e qui integralmente richiamate:
1) di evidenziare per gli interventi di cui all'art. 4 – comma 1 – lettere B) e artt. 6 e 7 della L.R. n° 49/09 e s.m.i. e art. 12 – comma 2 – della L.R. 10/2012 che la dotazione di standard costituisce la regola e che la loro monetizzazione costituisce l'eccezione;
2) di stabilire che è possibile consentire la monetizzazione, per gli interventi previsti dalla legge regionale della Liguria, per gli interventi di cui all'art. 4 – comma 1 – lettere B) e artt. 6 e 7 della L.R. n° 49/09 e s.m.i. e art. 12 – comma 2 – della L.R. 10/2012, secondo una

preliminare valutazione a priori del pubblico interesse, ferma restando la valutazione, caso per caso, del responsabile di procedimento secondo i seguenti criteri:

-CRITERI GENERALI IN CUI E' POSSIBILE CONSENTIRE LE MONETIZZAZIONI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DEGLI STANDARD:

è possibile la monetizzazione degli standard dovuti, nei seguenti casi, in cui è possibile fare una valutazione a priori circa:

a)L'oggettiva impossibilità di acquisizione delle aree

b)L'inopportunità di acquisizione delle stesse in relazione a:

1.- limitata estensione e loro particolare conformazione e localizzazione in contesti di soddisfacimento degli standard;

2.- in relazione ai programmi comunali;

Nell'ambito di tali previsione è demandato al Responsabile del Procedimento, di stabilire sulla base degli indirizzi succitati, l'opportunità di realizzazione degli standard urbanistici dovuti ovvero di monetizzare gli stessi, in applicazione delle norme vigenti;

-di dare atto, come da interpretazioni illustrate in premessa, che nel caso in cui vengano consentite le monetizzazioni delle opere di urbanizzazione previste per il soddisfacimento degli standard, per gli interventi richiamati nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale della Liguria n. 49/2009 e cioè per *"Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti e art. 12, comma 2, L.R. 10/2012"*, non è necessario l'atto unilaterale d'obbligo e la convenzione, in quanto non sono previste opere di urbanizzazione, ma solo obblighi di versamento di somme di denaro sostitutive delle opere medesime e relative garanzie di regolare versamento;

-di dare atto che l'accoglimento della domanda di monetizzazione, verrà inserita nel corpo del permesso di costruire con adeguata motivazione, circa la rinuncia agli standard con riferimento ai criteri previsti nel presente atto ed alle valutazioni caso per caso;

-di dare atto che la monetizzazione degli standard può essere imposta dal Comune, qualora corrisponda maggiormente al pubblico interesse, in applicazione dei criteri previsti nel presente atto, anche a prescindere da una richiesta in tal senso da parte del privato;

-di precisare, pertanto, che le somme previste a titolo di monetizzazione saranno destinate a pubblici servizi concretamente individuati e localizzati sulla base dello Strumento Urbanistico vigente o di sue varianti, o nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici, secondo il criterio della vicinanza alla zona in cui è stata assentita la monetizzazione ed i tale destinazione si farà menzione nel permesso di costruire;

- di dare atto che il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato al versamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione, oltre alle altre somme dovute, fatta salva la rateizzazione, nel qual caso dovranno essere prestate idonee garanzie, secondo le norme vigenti;

3) di determinare il valore di monetizzazione delle aree da corrispondere al Comune, nei casi ammessi dall'art. 8 co.2 della L.R. 49/09 e s.m.i. e dall'art. 12, co. 2 della L.R. 10/2012 e s.m.i., per la realizzazione di standard in **270 €/mq.**, da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, corrispondente al valore di stima delle aree ed il costo delle opere;

4) di incaricare il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione;

Successivamente su proposta del Sindaco, constatata l'urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi a norma di legge

PROPONE altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PROPONENTE la Deliberazione: IL SINDACO F.to Prof. Anita VENTURI

OGGETTO: **CRITERI GENERALI PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DALL'ART. 8 - COMMA - L.R. N. 16/2008 E S.M.I. E ART. 12 - COMMA 2 - L.R. N. 10/2012 E S.M.I. E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO MERLO FURIO

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

CRITERI GENERALI PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DALL'ART. 8 - COMMA - L.R. N. 16/2008 E S.M.I. E ART. 12 - COMMA 2 - L.R. N. 10/2012 E S.M.I. E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n. 4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad oggetto:

CRITERI GENERALI PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DALL'ART. 8 - COMMA - L.R. N. 16/2008 E S.M.I. E ART. 12 - COMMA 2 - L.R. N. 10/2012 E S.M.I. E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA

Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____

La suestesa deliberazione:

☒ ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

☒ viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'addetto alla segreteria